



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

**Messaggio n. 2103 del 24 giugno 2026**

***Oggetto: Richieste di integrazione salariale per la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa a causa del caldo eccessivo. Indicazioni per la presentazione delle istanze e la gestione dell'istruttoria.***

Con il presente messaggio, avuto riguardo alla rilevanza che, anche per l'anno 2026, le condizioni climatiche connotate da temperature elevate possono assumere ai fini della regolare prosecuzione delle attività lavorative, nonché dell'eventuale sospensione o riduzione delle medesime, si riepilogano, alla luce della legislazione vigente e salvo eventuali interventi normativi specifici, le indicazioni in ordine alle modalità di presentazione delle istanze di accesso ai trattamenti di integrazione salariale e ai criteri istruttori da osservare ai fini della relativa valutazione.

Le istruzioni di seguito riportate si applicano ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), nonché a quelli destinatari dell'assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS) o dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Le medesime indicazioni trovano applicazione, per quanto compatibili, anche con riferimento ai datori di lavoro agricolo, secondo la disciplina della cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA), recata dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni.

Nell'ipotesi in cui la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa derivi da ordinanza adottata dalla competente pubblica autorità, i suddetti datori di lavoro possono presentare domanda di accesso al trattamento di integrazione salariale avvalendosi della causale "sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori".

In tale fattispecie, nella relazione tecnica resa in sede di domanda ovvero allegata alla medesima, il datore di lavoro è tenuto a indicare esclusivamente gli estremi identificativi dell'ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa, non essendo necessario produrre in allegato il relativo provvedimento.

Il trattamento di integrazione salariale potrà essere riconosciuto limitatamente ai periodi di sospensione ovvero alle fasce orarie di riduzione dell'attività lavorativa espressamente individuati nelle ordinanze medesime.

Resta impregiudicata, altresì, la facoltà di richiedere l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale con causale "evento meteo" per "temperature elevate", nelle ipotesi in cui il caldo eccessivo determini l'impossibilità o la significativa compromissione del regolare svolgimento dell'attività lavorativa.

Si precisa che non è consentita la presentazione di due distinte domande riferite ai medesimi lavoratori e a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa integralmente o parzialmente coincidenti, qualora fondate, rispettivamente, sulla causale "sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori" e sulla causale "evento meteo" per "temperature elevate".

Qualora, tuttavia, venga presentata istanza con causale "evento meteo" per "temperature elevate" relativa a periodi interessati anche da ordinanze di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per caldo eccessivo adottate dalla pubblica autorità, tale circostanza dovrà essere valorizzata in sede istruttoria.

In tal caso, potranno essere ritenute integrabili sia le giornate o le ore per le quali sia accertata la sussistenza dell'evento meteorologico avverso, sia, anche in assenza di tale accertamento, le giornate o le ore rispetto alle quali le predette ordinanze abbiano disposto il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa.

Anche in tale ipotesi, il datore di lavoro dovrà indicare nella relazione tecnica i soli estremi identificativi dell'ordinanza adottata dalla pubblica autorità, senza obbligo di allegazione del relativo provvedimento.

In conformità alle indicazioni già rese dall'Istituto con precedenti messaggi e circolari in materia, nelle domande presentate con causale "evento meteo" per "temperature elevate", il trattamento di integrazione salariale può essere riconosciuto nei casi in cui le temperature risultino superiori a 35 °C.

Resta fermo che anche temperature pari o inferiori a 35 °C possono rilevare ai fini dell'accoglimento dell'istanza, laddove, in relazione alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, debba essere valutata la temperatura c.d. "percepita", ove superiore a quella effettivamente rilevata.

Tale evenienza può configurarsi, a titolo esemplificativo, nei casi in cui le lavorazioni siano eseguite in luoghi che non possono essere protetti dai raggi solari ovvero comportino l'impiego di materiali, attrezzature o macchinari suscettibili di produrre calore, con conseguente aggravamento delle condizioni microclimatiche cui sono esposti i lavoratori.

Parimenti, l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, quali tute, caschi o altri presidi analoghi, può incidere sulla temperatura percepita dal lavoratore, determinando valori superiori rispetto a quelli rilevati dai bollettini meteorologici.

Ne consegue che la valutazione circa l'integrabilità della causale dedotta non può essere condotta esclusivamente sulla base del dato termico risultante dai bollettini meteorologici, dovendo essere considerati anche la tipologia di attività esercitata, le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e le condizioni operative concretamente riscontrabili.

Le valutazioni istruttorie sopra richiamate, rilevanti ai fini dell'eventuale accoglimento dell'istanza, presuppongono l'acquisizione di elementi informativi adeguati e puntuali. A tal fine, la relazione tecnica deve essere redatta in modo completo, coerente e idoneo a rappresentare le circostanze di fatto poste a fondamento della richiesta.

In particolare, il datore di lavoro è tenuto a indicare, oltre all'evento meteorologico verificatosi, la tipologia di attività lavorativa o di lavorazioni oggetto di sospensione o riduzione, nonché le relative modalità di svolgimento e le condizioni operative incidenti sulla prestazione.

In mancanza dei predetti elementi, dovrà essere attivato il supplemento istruttorio ai sensi dell'articolo 11 del D.M. 15 aprile 2016, n. 95442, secondo le modalità ordinariamente previste.

Resta confermato che i datori di lavoro non sono tenuti ad allegare alla domanda i bollettini meteorologici, atteso che gli stessi sono acquisiti d'ufficio dall'Istituto (cfr. messaggi n. 1856 del 3 maggio 2017 e n. 2276 del 1° giugno 2017).

Anche l'elevato tasso di umidità costituisce elemento suscettibile di incidere in modo significativo sulla temperatura percepita, determinandone l'innalzamento rispetto alla temperatura reale.

Pertanto, in sede di valutazione delle istanze, dovrà essere preso in considerazione anche il grado di umidità rilevato nelle giornate o nelle fasce orarie richieste, atteso che dalla combinazione tra temperatura e umidità può derivare una temperatura percepita superiore a quella effettivamente registrata.

Ai fini della compiuta valutazione degli elementi posti a fondamento dell'istanza di accesso al trattamento di integrazione salariale, gli operatori di Sede potranno avvalersi, oltre che dei criteri sopra richiamati, anche della documentazione e delle pubblicazioni concernenti gli indici di calore rese disponibili dai dipartimenti meteorologici o dagli organismi di protezione civile.

Le indicazioni di cui al presente messaggio trovano applicazione anche con riferimento alle lavorazioni svolte in ambienti chiusi, qualora non sia possibile avvalersi di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, ovvero laddove l'utilizzo dei predetti sistemi risulti incompatibile con le specifiche lavorazioni eseguite.

La domanda di integrazione salariale potrà, inoltre, essere valutata favorevolmente nei casi in cui il datore di lavoro, su conforme indicazione del responsabile della sicurezza aziendale, disponga la sospensione o la riduzione oraria delle lavorazioni per ragioni riconducibili alle temperature eccessive.

Si ribadisce, infine, che, con riferimento alla CIGO e all'assegno di integrazione salariale erogato dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali, sia la causale "sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori" sia la causale "evento

meteo” per “temperature elevate” sono riconducibili alla nozione di eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE). Ne consegue che, per le domande presentate con le suddette causali:

- non trova applicazione il requisito dell'anzianità di effettivo lavoro pari a 30 giorni presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento;
- non è dovuto il contributo addizionale nelle misure previste, per la CIGO, dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015 e, per l'assegno di integrazione salariale garantito dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali, rispettivamente, dall'articolo 29, comma 8, del medesimo decreto legislativo e dai decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà, in applicazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015;
- il termine di presentazione della domanda coincide con l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento;
- l'informativa sindacale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 148/2015 non deve essere resa in via preventiva, essendo sufficiente che i datori di lavoro, anche successivamente all'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, comunichino alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l'intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati.

Per i datori di lavoro di cui all'articolo 10, lettere m), n) e o), del decreto legislativo n. 148/2015, vale a dire le imprese dell'industria e dell'artigianato edile e dell'industria e dell'artigianato lapidei, la predetta informativa è dovuta esclusivamente in caso di richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell'attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.